

**Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, ord. n. 4474 del 9 agosto 2016**

**Massima e/o decisione:**

Nel procedimento di ex art. 702 bis c.p.c. promosso da

L. A., E. G. E. M. e E. B. K., con i procc. avv. A. Guariso e M. Lavanna

- ricorrenti –

contro

INPS, con sede a Roma, in persona del Presidente pro tempore, con il proc. dom. avv. V. Collerone

- convenuto -

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 254 maggio 2016, i ricorrenti in epigrafe proponevano ricorso ex art. 702 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale per

a) accertare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS, consistita nell'aver negato ai ricorrenti l'assegno di natalità ex art. 1 c. 125 l. 190/2014;

b) ordinare all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo il diritto all'assegno sin dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme maturate e maturande;

c) ordinare all'INPS di pubblicare il testo dell'ordinanza di accoglimento sulla home page del proprio sito.

Si costituiva l'INPS, eccependo l'inammissibilità della domanda e comunque contestandone la fondatezza.

Il Giudice si riservava la decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Come già condivisibilmente ritenuto da questo Tribunale (cfr. ordd. 14 aprile 2016, est. Azzollini, e 19 luglio 2016, est. Bertoncini), si osserva che:

a) a mente dell'art. 1 c. 125 l. 190/2014 prevede che “al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o di adozione”; tale assegno “è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno [UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998], residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ... non superiore a 25.000 euro annui”;

b) i ricorrenti, genitori di figli nati nel corso del 2015, hanno presentato all'INPS domanda per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 (c.d. bonus bebè); l'INPS ha rigettato la domanda per “mancanza del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”;

c) l'art. 12 dir. 2011/98/UE, non recepito nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del d.lgs. 40/2014 e la scadenza dei termini, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 3 § 1 lett. b) e c) (cioè “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento CE 1030/2002” e “i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”) “beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal

regolamento CE 883/2004” (tra i quali certamente rientra la prestazione ex art. 1 c. 125 l. 190/2014, riconducibile alle “prestazioni familiari” di cui all’art. 3 c. 1 lett. j) reg. 883/04/CE);

d) tale disposizione ha efficacia diretta nell’ordinamento interno, in quanto chiara e incondizionata (di immediata applicabilità); ne consegue che tutti gli organi dello Stato, comprese le PP.AA., hanno l’obbligo di applicarla direttamente e la disposizione nazionale contrastante, gerarchicamente subordinata, deve essere disapplicata;

e) in particolare, l’art. 1 c. 125 l. 190/2014, nella parte in cui riconosce il c.d. bonus bebè ai figli di cittadini di stati extracomunitari permesso di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 d.lgs. 286/1998 contrasta con quanto disposto dalla dir. 2011/98/UE, che riconosce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro di soggiorno in materia di sicurezza sociale ai cittadini di paesi terzi “lavoratori” (secondo la definizione di cui art. 3 § 1 lett. b) e c);

f) i ricorrenti hanno sufficientemente documentato (cfr. docc. 2, 3, 8, 9, 14, 15 ricorrenti e 5 fasc. ufficio) di essere in possesso di un permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di svolgere stabilmente un’attività lavorativa in Italia da numerosi anni; gli stessi, pertanto, rientrano tra i soggetti ex all’art. 3 § 1 lett. b) e c) cui l’art. 12 garantisce la parità di trattamento in materia di sicurezza sociale;

g) non è contestato (e risulta comunque sufficientemente documentati) il possesso degli ulteriori presupposti per l’erogazione del sostegno richiesto.

Per questi motivi, il Tribunale ordina all’INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo ai ricorrenti la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte (come calcolate dai ricorrenti a pag. 18 del ricorso e non contestate dall’INPS), oltre agli accessori dal dovuto al saldo.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate ex d.m. 55/2014 come da dispositivo. Ciò appare allo stato sufficiente a indurre l’INPS a emendare la propria condotta per il futuro.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro: 1) ordina all’INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo ai ricorrenti la prestazione richiesta dal dovuto, con condanna al pagamento delle somme non corrisposte, oltre agli accessori dal dovuto al saldo; 2) condanna l’INPS a pagare ai ricorrenti la somma di € 2.100,00, oltre a IVA e CPA, a titolo di spese e compensi professionali.

Bergamo, 5 agosto 2016

Il Giudice del Lavoro

Dott. Sergio Cassia